

---

## Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020:

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto della decisione del 16 marzo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp);

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

### **r i s o l v e :**

1. Le funzioni nei luoghi di culto sono sospese fino a domenica 19 aprile 2020.
2. I luoghi di culto rimangono aperti nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

1716


3. I funerali devono svolgersi in forma strettamente privata.
4. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
5. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
6. Comunicazione a:
  - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
  - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
  - Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
  - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
  - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
  - Curia vescovile (curialugano@catt.ch)
  - Chiesa evangelica riformata del Ticino (chiesacert@bluewin.ch)
  - Comunità ortodossa della Svizzera italiana (mihai@ticino.com; gabriel\_popescu@yahoo.com)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Christian Vitta

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri